



Bruxelles, 26.7.2013
COM(2013) 552 final

2013/0266 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione
sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie. Il governo del Regno di Spagna ha chiesto la proroga delle misure a norma del suddetto regolamento.

La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi che costituiscono un grave onere per il settore. Agli effetti negativi di tale svantaggio naturale si può ovviare sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi. Le riduzioni dei dazi all'importazione proposte, unite ad altre misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, aiuteranno le Isole Canarie a superare le loro difficoltà strutturali.

Contesto generale

Le Isole Canarie fanno parte delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, per le quali è possibile prevedere misure particolari, in conformità dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di ovviare agli svantaggi economici che tali regioni subiscono a causa della loro situazione geografica.

Dal 1991 l'Unione europea ha sospeso, parzialmente o totalmente, i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie. I seguenti regolamenti sono stati adottati, in passato, al fine di sospendere i dazi sulle importazioni di tali prodotti nelle Isole Canarie:

- a) regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie;
- b) regolamento (CEE) n. 3621/92 del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle Isole Canarie;
- c) regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie; e
- d) regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie.

Disposizioni esistenti in materia di riduzioni tariffarie autonome

Il regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie, giunge a scadenza il 31 dicembre 2013.

Riduzioni tariffarie analoghe (sospensioni) si applicano alle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie. Esse sono attuate tramite il regolamento (UE) n. 1386/2011 del

Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie.

Il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio del 30 gennaio 2006, ossia il cosiddetto regolamento "POSEI", prevede un regime specifico di approvvigionamento volto ad alleggerire i costi supplementari per l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli. Nell'ambito di questo regime di approvvigionamento, le importazioni di alcuni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi sono esenti da dazi. Il regolamento si applica a tutte le regioni di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le Isole Canarie.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Nell'ambito del sostegno al settore della pesca delle Isole Canarie, i contingenti tariffari esenti da dazio oggetto della proposta vanno considerati complementari ad altre misure, in particolare al regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche (regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio del 21 maggio 2007).

La presente proposta è inoltre in linea con le politiche dell'Unione, in particolare la politica comune della pesca.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio precisava che le autorità spagnole erano tenute a presentare due relazioni sull'attuazione delle misure (nel maggio 2010 e nel maggio 2012) e chiedeva alla Commissione di valutare l'impatto delle misure successivamente al ricevimento di tali relazioni.

Le autorità spagnole hanno adempiuto ai suddetti obblighi di comunicazione e hanno presentato due relazioni, rispettivamente nel luglio 2010 e nel giugno 2012. La Commissione ha chiesto un complemento di informazione necessario per esaminare gli effetti delle misure, secondo quanto prescritto dal regolamento. Le informazioni richieste sono state fornite dalle autorità spagnole, consentendo alla Commissione di portare a termine l'esame delle misure.

Ricorso al parere di esperti

Ai fini della valutazione è stata anche utilizzata la relazione di valutazione¹ sul regime di compensazione attuato con il regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio. Tale relazione fornisce informazioni utili sulle Isole Canarie in ambiti che risultano rilevanti nell'esaminare l'impatto dei contingenti tariffari (ad esempio, la popolazione, la struttura del settore della pesca, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del pesce). La relazione esamina inoltre le possibili interazioni tra i contingenti tariffari per i prodotti della pesca e il regime di compensazione applicato nelle Isole Canarie a norma del regolamento (CE) n. 791/2007.

¹ "Valutazione delle misure previste nelle regioni ultraperiferiche a norma del regolamento (CE) n. 791/2007 — Relazione finale" — luglio 2012 — Contratto MARE, MARE/2010/11. In corso di pubblicazione.

In questo contesto è stata inoltre utilizzata la relazione di valutazione del 2009² sui programmi POSEI e le azioni specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo. Questa relazione, oltre a contenere informazioni fattuali sull'economia delle Canarie, forniva un'analisi dell'interazione tra le misure che consentono l'importazione in esenzione da dazi di determinati prodotti agricoli e l'aiuto finanziario dell'UE a favore dell'agricoltura locale.

Valutazione dell'impatto

Data la portata estremamente limitata delle misure e il fatto che la proposta riguarda la proroga di misure già applicate in passato non è necessario svolgere una valutazione d'impatto.

L'esame delle relazioni delle autorità spagnole ha fornito la base necessaria per la preparazione della proposta della Commissione.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Estendere i contingenti tariffari autonomi esistenti per un nuovo periodo di sette anni, ossia dal 2014 al 2020. Questo periodo di sette anni consente di sincronizzare le misure in questione con altre azioni dell'Unione a favore delle Isole Canarie, in particolare quelle proposte nel quadro della proposta della Commissione per un Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca³.

Base giuridica

Articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

I contingenti tariffari proposti coprirebbero il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie garantendo nel contempo che i flussi di importazioni a dazio ridotto nell'Unione restino prevedibili e chiaramente identificabili.

La sospensione dei dazi si applica soltanto ad alcuni prodotti della pesca, per un volume limitato e per un periodo limitato. Gli effetti delle misure sono inoltre circoscritti, poiché i prodotti sono destinati esclusivamente al mercato delle Isole Canarie.

L'onere amministrativo è ridotto al minimo sia per le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri che per i servizi della Commissione, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di relazioni sull'attuazione delle misure.

² "Valutazione delle misure attuate a favore delle regioni ultraperiferiche (POSEI) e delle isole minori del Mar Egeo nell'ambito della politica agricola comune" — Contratto n. 30-CE – 0233430/0094. Consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/posei/index_fr.htm

³ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata]. COM(2011) 804 definitivo del 2.12.2011.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Il trattato non consente nessun altro strumento per l'applicazione di tali misure.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta presenta implicazioni per il bilancio dell'Unione in ragione del fatto che le sospensioni tariffarie comporteranno perdite di introiti per le risorse proprie dell'Unione.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La proposta comprende una clausola di riesame.

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. È possibile ovviare a tale svantaggio naturale derivante dall'insularità, dalla lontananza e dall'ultraperifericità, come riconosciuto dall'articolo 349 del trattato, anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell'ambito di contingenti tariffari dell'Unione di volume adeguato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio⁷ ha aperto e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
- (3) Nel settembre 2012 la Spagna ha chiesto la proroga dei contingenti tariffari dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie, conformemente all'articolo 349 del trattato.
- (4) Nel luglio 2010 e nel giugno 2012, le autorità spagnole hanno presentato relazioni sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 645/2008. La Commissione ha esaminato l'impatto delle misure sulla base delle relazioni summenzionate.
- (5) Le relazioni presentate dalle autorità spagnole contenevano informazioni sul tasso di utilizzazione dei contingenti tariffari per il periodo 2007-2011. Tali informazioni

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 180 del 9.7.2008, pag. 1.

hanno rivelato che, in media, nel periodo summenzionato, il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2997 è stato quasi interamente utilizzato mentre il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2651 non è stato esaurito.

- (6) Poiché il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2997 è stato quasi interamente utilizzato e la non piena utilizzazione del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2651 potrebbe essere legata a fattori temporanei ed esogeni, è opportuno fissare i quantitativi contingentali allo stesso livello.
- (7) Il brusco calo della domanda locale per i prodotti oggetto del contingente tariffario 09.2651, dovuto alla difficile congiuntura economica nelle Isole Canarie in seguito alla crisi economica e finanziaria, potrebbe spiegare la sottoutilizzazione di questo contingente.
- (8) L'apertura di contingenti tariffari simili a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio per taluni prodotti della pesca è giustificata in quanto coprirebbe il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie facendo anche in modo che i flussi delle importazioni a dazio ridotto destinate all'Unione risultino prevedibili e chiaramente identificabili.
- (9) Pertanto, nell'intento di offrire una prospettiva a lungo termine agli operatori economici che consenta loro di raggiungere un livello di attività in grado di stabilizzare il contesto economico e sociale nelle isole, è opportuno prorogare per un periodo supplementare il contingente tariffario autonomo dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti secondo quanto indicato all'allegato del regolamento (CE) n. 645/2008.
- (10) Onde evitare di compromettere l'integrità e la coerenza del mercato interno, è opportuno adottare misure atte a garantire che i prodotti della pesca per i quali è concessa una sospensione siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Isole Canarie.
- (11) È opportuno adottare misure volte a garantire che la Commissione sia periodicamente informata sul volume delle importazioni in questione, affinché possa prendere i provvedimenti eventualmente necessari per impedire qualsiasi movimento speculativo o deviazione degli scambi.
- (12) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di revocare in via temporanea la sospensione in caso di deviazioni degli scambi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁸.
- (13) Le disposizioni da adottare devono garantire la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 645/2008,

⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell'allegato sono interamente sospesi per il quantitativo indicato nell'allegato.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma dell'articolo 308 *bis*, dell'articolo 308 *ter* e dell'articolo 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁹.

Articolo 3

Entro il 30 giugno 2019 la Commissione esamina l'impatto delle misure di cui all'articolo 1 e, sulla base di quanto constatato, presenta eventuali proposte per il periodo successivo al 2020.

Articolo 4

1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

I dazi all'importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

2. Entro il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione definitiva in merito alla necessità di mantenere o revocare la sospensione. In caso di revoca, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92¹⁰. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁹ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

¹⁰ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (%)
09.2997	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304	15 000	0
	0304	Filetti di pesci e altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati		
09.2651	0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana	15 000	0
	0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana		
	0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana		

**SCHEMA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA
DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2013: 18 631 800 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(milioni di euro al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Periodo, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anni 2014-2020]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2014 – 31.12.2020	-9,1/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità (applicazione dei controlli disposti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni di applicazione).

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Costo stimato dell'intervento

Metodo di calcolo del costo totale

Sulla base delle più recenti statistiche complete (2012), la perdita annuale di entrate derivante dall'applicazione del presente regolamento può essere stimata a 12,1 milioni di euro (cfr. tabella). L'importo indicato è stato generalmente calcolato sulla base dei dazi NPF; esso rappresenta un livello massimo, dal momento che l'Unione applica dazi ridotti alle importazioni provenienti da un certo numero di paesi. Poiché i dazi NPF non sono applicati in modo costante, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata.

Numero d'ordine	Volume del contingente (in t)	Prezzo stimato (EUR/t)	Dazio NPF (%)	Dazio contingentale (%)	Dazi non riscossi all'anno (€)
09.2997	15 000 t	3 076	11 (dazio medio)	0	5 076 052
09.2651	15 000 t	4 547	10,3 (dazio medio)	0	7 025 452
Totale					12 101 503

La perdita totale di entrate rispetto all'assenza di contingenti tariffari autonomi è stimata a 12 101 503 EUR.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.